

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 aprile 2021, n. 9

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilita' regionale.

(GU n.37 del 18-9-2021)

Capo IV

Norme in materia di lavoro, politiche sociali, istruzione e formazione

Art. 46

Interventi e semplificazione amministrativa in materia di formazione professionale

1. Onde garantire la tempestiva erogazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, delle somme dovute a titolo di anticipazione e saldo per il finanziamento delle attivita' formative in capo agli enti regolarmente accreditati, il competente dipartimento regionale provvede, a richiesta, a rilasciare apposita certificazione del credito spettante ai destinatari del medesimo finanziamento, utilizzabile ai fini dell'eventuale ricorso, da parte dello stesso destinatario, all'istituto della cessione del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 del codice civile, ovvero della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e successive modificazioni, a favore di istituti bancari o soggetti economici di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente generale del competente dipartimento regionale fissa, con proprio provvedimento, i criteri e le modalita' attuative della procedura, fermo restando che nessun onere finanziario aggiuntivo ne' ulteriore garanzia accessoria sul credito certificato potra' gravare sull'amministrazione regionale.

2. Per conseguire la semplificazione delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute nell'ambito delle attivita' di istruzione e formazione professionale, di politiche attive del lavoro e inclusione sociale, finanziate dai competenti assessorati regionali, i soggetti beneficiari possono avvalersi di un revisore legale. L'utilizzo del revisore legale e' previsto solo nel caso di sovvenzioni non individuali, con esclusione degli enti pubblici per i quali si applicano le norme specifiche del comparto, salvo quanto diversamente disposto dagli avvisi e/o dalle disposizioni amministrative. Il revisore legale deve essere iscritto ad una long list istituita dai dipartimenti regionali competenti e deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza rispetto al

soggetto controllato. L'amministrazione regionale, sempre nel rispetto della disciplina comunitaria di settore, effettua i controlli amministrativi di primo livello su base campionaria per accertare l'effettività e la correttezza della spesa. Il campione di progetti deve rappresentare almeno il 10 per cento delle operazioni finanziate. Il compenso del revisore legale è stabilito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale dall'amministrazione regionale con apposito provvedimento, fermo restando che l'importo non potrà superare il 3 per cento del costo dell'operazione finanziata. Le disposizioni del presente comma possono applicarsi anche ai procedimenti di rendicontazione delle operazioni finanziate negli esercizi finanziari precedenti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti dirigenti generali adottano i relativi provvedimenti attuativi.

3. All'art. 5, comma 18, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, le parole «di durata non superiore a tre mesi» sono sostituite dalle parole «non inferiori a tre mesi e fino a nove mesi in relazione alla tipologia degli stessi percorsi»,.

4. Al comma 26 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, dopo le parole «Ai fini del calcolo del limite del numero di incarichi del presente comma, non rilevano le nomine regionali effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo presso gli enti locali» sono aggiunte le parole «nonché le nomine relative agli incarichi di presidente di commissione di esame dei corsi di formazione professionale finanziati e autofinanziati e dei corsi IeFp». Le designazioni dei presidenti e dei componenti esperti esterni delle commissioni di esame di cui al presente comma sono di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.